



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO**

(art. 10 decreto legge 20 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 116)

DECRETO N. 11/SA4.2 del 27.02.2023

OGGETTO: Riduzione del rischio idraulico del Fiume Feltrino - Comuni di San Vito Chietino, Frisa e Lanciano - Cod. ReNDiS: 13IR589/G1.

Fiume Feltrino – Lavori di sistemazione idraulica con riapertura sezioni di deflusso ed opere di protezione spondale e pulizia alveo. Importo complessivo intervento €.1.400.000,00. CUP:C43H20000060006.

Autorizzazione all'impresa appaltatrice F.LLI DI CARLO SRL [REDACTED] a subappaltare dei lavori ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 all'Impresa EDILFLORIO SRL [REDACTED]

CIG: 9435140BD4

**IL SOGGETTO ATTUATORE
(Decreto n. 7 del 05.05.2021)**

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 47/SA4.2 del 03.10.2022 dello scrivente Soggetto Attuatore con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo aggiornato in data 12.07.2022 e successivamente in data 29.08.2022, dell'importo complessivo invariato di €.1.400.000,00, di cui € 971.235,86 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 25.103,16 per i costi per la sicurezza, per un complessivo importo a base di gara di €.996.339,02 ed € 403.660,98 per le somme a disposizione dell'amministrazione;

TENUTO CONTO che con il medesimo Decreto n. 47/SA4.2 del 03.10.2022 si è anche stabilito apposito Decreto a contrarre decidendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante "Procedura negoziata", senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché ai sensi lett. b) del comma 2 dell'art.1 del DL 16.07.2020 n.76, così come modificato e convertito con la Legge 120 del 11.09.2020 e successivamente modificato dall'art.51 del DL 31.05.2021 n.77 e convertito con L. 29.07.2021 n.108, previo invito, trattandosi di lavori con previsione di importo superiore a €.1.000.000,00, di almeno di n.10 Operatori Economici iscritti nell'Elenco Operatori Economici con certificazione SOA, relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/92 del 12.04.2022;

VISTO il Decreto n. 67/SA4.2 del 20.12.2022 dello scrivente Soggetto Attuatore con il quale, a seguito di gara, si è proceduto all'aggiudicazione efficace, ai sensi del c. 7 dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in Oggetto all'O.E. F.LLI DI CARLO SRL [REDACTED], per l'importo di €. 967.201,94, di cui €. 942.098,78, al netto del ribasso offerto

del 3,00% sull'importo a base di gara di €. 971.235,86, ed €.25.103,16 per i costi della sicurezza, oltre ad IVA al 22% prevista per legge, con il tempo di esecuzione lavori di 180 giorni naturali e consecutivi;

TENUTO CONTO che con lo stesso Decreto n. 67/SA4.2 del 20.12.2022 si è dato atto che relativamente alla disponibilità finanziaria per la copertura dell'anzidetta spesa per lavori e per i costi per la sicurezza per €.967.201,94, oltre relativa ad IVA al 22% pari ad €.212.784,42 per complessivi €.1.179.986,37, si farà fronte a valere sulla Contabilità Speciale n° 5631 intestata al Commissario Straordinario Idrogeologico Abruzzo D.L. 91-14, accreditato effettivo riscontrato sul sistema GEOCOS, giusta comunicazione del 19.02.2022 dell'Ufficio Gestione Commissariale;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa F.LLI DI CARLO SRL [REDACTED] con n. racc.35 del 19.01.2023 e registrato telematicamente con estremi Serie:1T Numero 237 del 19.01.2023 per il suddetto importo contrattuale di €. 967.201,94, di cui €.942.098,78, al netto del ribasso offerto del 3,00% sull'importo a base di gara di €. 971.235,86, ed €.25.103,16 per i costi della sicurezza, oltre ad IVA al 22% prevista per legge;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'anzidetta impresa F.LLI DI CARLO SRL acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0065077/23 in data 16.02.2023, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per un importo pari al 25% dell'importo contrattuale, a favore dell'Impresa EDILFLORIO SRL [REDACTED], allegando il relativo contratto datato 16.02.2023;

VISTA la nota prot. RA/0072950/23 del 21.02.2023, alla quale si rimanda nello specifico, e con cui si richiede all'Impresa F.LLI DI CARLO SRL adeguamenti dell'anzidetto contratto di subappalto del 16.02.2023 con l'anzidetta Impresa EDILFLORIO SRL, precisando meglio le lavorazioni che si intendono subappaltare rispetto a quelle già indicate tali all'atto della propria offerta, ovvero nel Modello 1 – Istanza di partecipazione;

VISTA la nota pervenuta dall'anzidetta impresa F.LLI DI CARLO SRL acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0081100/23 in data 25.02.2023, con la quale si invia in allegato il contratto di subappalto revisionato e sottoscritto in data 24.02.2023 con l'Impresa EDILFLORIO SRL, nel quale si indicano le seguenti lavorazioni che saranno oggetto del subappalto al 25% dell'importo contrattuale:

- 1) *LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE,*
- 2) *LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO,*
- 3) *LAVORI DI DEMOLIZIONE GABBIONATE,*
- 4) *REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DOPPIA,*
- 5) *REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI,*
- 6) *LAVORI DI SCAVO;*

VISTA la Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori dell'Intervento in Oggetto, prot. RA/0413819/22 del 10.10.2022, nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce che *“l'eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo a base di gara.”*

TENUTO CONTO che l'impresa F.LLI DI CARLO SRL all'atto dell'Offerta in sede di gara dei Lavori ha indicato sia nel “Modello 1 - Istanza di partecipazione e autocertificazione per l'ammissione alla gara d'appalto” che nel proprio DGUE, l'intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi, relativamente alle seguenti opere *“Lavori di sistemazione stradale, lavori di decespugliamento, lavori di demolizione gabbionate, realizzazione di palificata doppia, realizzazione di scogliera in massi, lavori di scavo”;*

VISTO l'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative*

e di accelerazione e snellimento delle procedure”, cosiddetto PNRR, ed in particolare l’abrogazione del limite percentuale che era previsto dal c.2, terzo periodo, del suddetto art.105;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell’istruttoria dell’istanza, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal comma 4 dell’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO l’art.10 comma 1 lett. d) della L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all’art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell’anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L.238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle opere oggetto del citato contratto di subappalto revisionato con data 24.02.2023, è determinato nella misura del 25% dell’importo principale contrattuale di €.967.201,94, per cui il relativo importo del subappalto è di €.241.800,49, oltre IVA, a favore dell’Impresa EDILFLORIO SRL [REDACTED]

CONSIDERATO che detto importo del contratto è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale del 50% prevista dalla citata Lettera di Invito per l’affidamento dei Lavori dell’Intervento in Oggetto e quindi minore rispetto alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;

VISTA tutta la documentazione pervenuta in merito alla citata richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dalla ditta subappaltatrice EDILFLORIO SRL, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OG8;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l’Impresa affidataria F.LLI DI CARLO SRL nella richiamata istanza ha dichiarato *“che non sussiste nei confronti dell’impresa EDILFLORIO SRL alcuna forma di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C.”*, avallata dalla analoga e relativa dichiarazione della medesima EDILFLORIO SRL;
- il citato contratto di subappalto revisionato e stipulato in data 24.02.2023 dall’impresa aggiudicataria F.LLI DI CARLO SRL con la ditta subappaltatrice EDILFLORIO SRL, all’art.6 prevede che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell’impresa subappaltatrice dall’Ente Appaltante Regione Abruzzo, ovvero dalla scrivente Stazione Appaltante;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l’indicazione del conto dedicato della impresa subappaltatrice EDILFLORIO SRL;
- con data del 16.02.2023 l’impresa EDILFLORIO SRL ha reso la propria dichiarazione sostitutiva sui requisiti di carattere generale e morale dalla quale non si evincono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;

CONSIDERATO che l’Operatore Economico EDILFLORIO SRL è risultato con DURC regolare con prot. INAIL_36769020 con validità sino al 09.06.2023 ed è in possesso della SOA, Categoria OG8 Classe IV BIS, rilasciata dalla DAPSOA attestazione n. 5878/46/01 in data 09.09.2020 con scadenza il 08.09.2023;

RITENUTO che NON sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice F.LLI DI CARLO SRL a favore dell'Impresa EDILFLORIO SRL [REDACTED], in quanto quest'ultima, stante la documentazione pervenuta e quella citata, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria per la copertura della spesa avvenuta con comunicazione, mail del 19.01.2022 dell'Ufficio Gestione Commissariale il quale ha informato il Servizio del Genio Civile di Chieti che con Decreto Generale della "Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'acqua" n.237 del 10.12.2021 è stato disposto il pagamento a favore della Regione Abruzzo della somma complessiva per l'attuazione del Piano Stralcio 2021 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5631 intestata al "Commissario Straordinario Idrogeologico Abruzzo DL 91-14", accreditato effettivo riscontrato sul sistema GEOCOS;

RITENUTO che tale comunicazione è stata effettuata al fine di consentire l'avvio di tutte le procedure tecnico amministrative di competenza del Servizio del Genio Civile di Chieti, individuato ai sensi del Decreto n.7/2021 Soggetto Attuatore dell'intervento, relative alla fase di realizzazione delle opere progettate, ivi compresa anche quella della procedura di affidamento dei lavori e di esecuzione degli stessi;

VISTA la Determinazione n.2/DPE del 01.02.2023 del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti con la quale è stato formalizzato al sottoscritto Ing. Vittorio Di Biase, l'affidamento temporaneo dell'incarico dirigenziale per il Servizio Genio Civile Chieti DPE017 con decorrenza dal 21.01.2023 per un periodo di 45 giorni lavorativi e continui;


VERIFICATO che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Commissario Straordinario Delegato 91/2014";


VISTI i poteri conferiti con il sopra richiamato Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario;

DECRETA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente Decreto;
2. **di autorizzare l'impresa appaltatrice F.LLI DI CARLO SRL [REDACTED] a subappaltare all'Impresa EDILFLORIO SRL [REDACTED], le sottoelencate lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione:**
 - 1) *LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE,*
 - 2) *LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO,*
 - 3) *LAVORI DI DEMOLIZIONE GABBIONATE,*
 - 4) *REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DOPPIA,*
 - 5) *REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI,*
 - 6) *LAVORI DI SCAVO;***rientranti nella categ. OG8, per un importo dei lavori pari ad €. 241.800,49, I.V.A. esclusa, corrispondente al 25,00% dell'importo di contratto d'appalto, come previsto dal citato contratto di subappalto revisionato e datato 24.02.2023;**

3. **di dare atto che importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice F.LLI DI CARLO SRL corrisponde al 25,00% importo complessivo affidato**, significando che esso è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale del 50% di cui alla richiamata Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori dell'Intervento in Oggetto, prot. RA/0413819/22 del 10.10.2022, e quindi minore alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;
4. **di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice EDILFLORIO SRL direttamente dalla scrivente Stazione Appaltante**, come previsto dal richiamato Contratto di subappalto stipulato in data 24.02.2023 all'art. 6;
5. di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che:
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”
6. di specificare inoltre che:
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
7. che il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs.vo n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Commissario Straordinario Delegato 91/2014”;

L'estensore
A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Giovanni Masciarelli


IL SOGGETTO ATTUATORE
- Decreto n. 7 del 05.05.2021 -
DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

Ing. Vittorio Di Biase
